

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'istituzione dell'Azienda elettrica ticinese

(del 25 ottobre 1957)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

La creazione dell'azienda cantonale di elettricità è postulato antico quanto le prime iniziative in materia di sfruttamento delle forze idriche, e costituisce l'aspirazione delle generazioni che si sono avvicinate al governo della cosa pubblica nell'ultimo mezzo secolo. Se ne discusse già attorno al 1900, allorché l'ing. Nizzola chiese la concessione del Ritom, in pari tempo alla ditta Gadda di Milano.

Nel 1904 si manifestò in Gran Consiglio una tendenza favorevole alla azienda di Stato, postulata particolarmente dagli onorevoli Cattori, Battaglini, Donini, Polar e Fusoni, contro gli onorevoli Stoffel e Gabuzzi.

Il Consiglio di Stato di allora incaricò i periti Chappuis, Probst e Wolf di un referto sulle forze della Biaschina, Piottino e Ritom, ai fini di una utilizzazione ad opera dell'ente pubblico. Non ne fu nulla, perché la Biaschina venne concessa nel 1905 e si decise di riservare le forze del Ritom all'impresa ferroviaria del San Gottardo, più tardi alle strade ferrate federali.

Contrariamente a quanto avvenne in altri Cantoni, dove l'iniziativa privata nella soluzione di questi problemi percorse gli enti pubblici, da noi non il Cantone, ma gli enti pubblici comunali diedero prova di sagace iniziativa.

Sorsero così gli impianti delle aziende di Lugano (Maroggia e Verzasca), di Bellinzona (Gorduno e Morobbia), cui fecero seguito quelli dell'attuale gruppo Atel.

Altrove, alla iniziativa privata si sostituirono gradatamente gli sfruttamenti ad opera di enti pubblici, mentre che da noi questi desistettero sempre più di fronte alle società che assunsero la produzione e la distribuzione della energia del Cantone. Quante volte le Autorità recriminarono su questo fatto, senza risultato alcuno, non è a dire.

Con la legge del 26 febbraio 1919, il Gran Consiglio dimostrò di voler porre fine al sistema delle concessioni, prevedendo che le forze idriche possono essere assunte da società con partecipazione dello Stato, per realizzare i postulati di cui all'art. 2, e particolarmente la costruzione degli impianti, il riscatto delle officine esistenti, l'allestimento di un piano di utilizzazione razionale di tutte le forze del Cantone, ed infine di assicurare ai Comuni e all'industria l'energia necessaria al loro sviluppo e provvedere alla esportazione.

Programma vasto, come si vede, eccellente nelle intenzioni, ma senza pratiche conseguenze fino al 1949/50, quando si costituì la Società anonima Officine idroelettriche della Maggia, prima società idroelettrica con partecipazione dello Stato.

L'idea dell'azienda cantonale, ribadita in occasione delle concessioni del Piottino e del Lucendro, venne ripresa nel 1948, quando al Consiglio di Stato si presentò il problema del rinnovo delle concessioni della Morobbia e della Verzasca.

In occasione della concessione del Piottino, estremamente contrastata, il Governo allegò che l'idea della azienda cantonale non era abbandonata, ma solo rinviata. Il dibattito riprese con uguale asprezza in Gran Consiglio in occasione della concessione del Lucendro nel 1942. La Commissione della Ge-

stione, pur raccomandando la concessione, ritenne « come maturo il problema della creazione di un impianto idroelettrico di Stato, sia per ragioni superiori di politica, sia in relazione ai bisogni del Cantone e dei Comuni, e perciò sentè di doverne propugnare la soluzione ».

La stessa Commissione della Gestione propose al Gran Consiglio di mettere subito allo studio il problema del riscatto della Biaschina e, occorrendo, di altri impianti di pertinenza privata, nonchè gli sfruttamenti parziali del Brenno e della Maggia.

Inoltre il Consiglio di Stato veniva invitato a studiare un progetto di finanziamento di una azienda elettrica cooperativa tra Cantone, Comuni ed eventuali altri enti che chiedessero di parteciparvi, nonchè a fornire informazioni complete intorno alle possibilità di collocamento e di rendimento della energia che verrebbe prodotta dalla azienda cooperativa.

La perizia Trüb, Strikler e Schuler del 1943 è, per le condizioni odierne, completamente superata.

Noi crediamo che allora si commise l'errore di voler contemporaneamente creare l'azienda cantonale e risolvere i problemi della produzione. I fatti dimostrarono che fu invece saggia decisione la partecipazione dello Stato ai grandi impianti, per dedicarsi successivamente al collocamento ed alla azienda cantonale.

In sede di rinnovo della concessione della Morobbia e della Verzasca, nella linea tracciata dal Gran Consiglio, il Consiglio di Stato fece il tentativo di legare alla istituzione azienda cantonale le aziende comunali, e, allo scopo di creare le basi per un mercato ticinese che costituisse il primo nucleo sul quale assidere la vendita, si propose di includere nelle concessioni l'impegno assoluto per la concessionaria di approvvigionarsi presso l'istituenda azienda statale. Quale contropartita per questo impegno, lo Stato si riprometteva di migliorare le condizioni di approvvigionamento concentrando i mezzi di produzione, integrandoli con altre fonti di energia. Nel messaggio sul rinnovo della concessione della Morobbia, n. 200 del 25 novembre 1949, scrivevamo infatti queste parole, che, a distanza di otto anni, non hanno perso il carattere di attualità :

« Per contro una soluzione ragionevole del problema potrebbe essere trovata nella concentrazione, sotto una unica direzione, dei mezzi di produzione, lasciando alle aziende esistenti la distribuzione della energia al consumatore.

L'intervento dello Stato, che lascia integralmente agli attuali distributori gli utili derivanti dalla vendita, dovrebbe essere sussidiario, nella forma della partecipazione in capitale alla società unica di produzione fra le aziende esistenti, capitale che potrebbe servire per il rinnovo degli impianti o di linee, e sul quale dovrebbe essere pagato solo il tasso d'interesse.

Ne nascerebbe una società sul tipo delle NOK o delle Officine di Friburgo, la quale società, per ampliamenti successivi, potrebbe divenire la fornitrice anche di altri Comuni che intendono distribuire energia in proprio, alla condizione che l'energia sia disponibile e che assumano il pagamento dei costi annui di esercizio. Non v'è dubbio che un ente di questa natura favorirebbe anche la costruzione di nuovi impianti, per il maggior potenziale economico rappresentato dalle forze riunite dei Comuni maggiori e del Cantone ».

E più tardi, con lettera 30 aprile 1951, dicevamo ai Comuni di Bellinzona e Lugano :

« Lo scrivente Consiglio di Stato ha proposto al Gran Consiglio il rinnovo della concessione della Morobbia e proporrà tra poco il rinnovo della concessione della Verzasca.

Tuttavia il Consiglio di Stato non intende menomamente abbandonare l'idea di un nuovo indirizzo della politica idroelettrica cantonale e si augura che i Comuni di Bellinzona e di Lugano, che, per ragioni particolari, ora insistono sul rinnovo, specie a motivo delle opere necessarie per il riassetto degli impianti, abbiano a collaborare con l'Autorità governativa nella ricerca delle nuove soluzioni che si impongono dal momento in cui lo Stato disporrà di energia propria ».

Sono note le vicende che hanno seguito questa proposta. Le aziende comunali hanno rifiutato gli impegni che loro si domandavano, ed ancora una volta l'azienda cantonale veniva remorata, mancando un sicuro mercato su cui assicurare la vendita della energia, essendo a quel tempo precluso lo smercio oltre Gottardo.

Il Gran Consiglio — dopo che Lugano si era assicurato fino al 1967 il suo approvvigionamento in energia di complemento presso una privata azienda — concesse ai Comuni di Bellinzona e Lugano le acque rispettivamente della Morobbia e della Verzasca per ulteriori anni 40.

Da quel momento era pacifico che l'azienda cantonale doveva trovare altro assetto non potendo sperare in forniture rilevanti alle aziende comunali. Si assistette allora a questa singolare situazione: mentre l'approvvigionamento ad opera del Cantone non appariva gradito, più Comuni, aziende comunali e l'industria domandarono la diretta partecipazione agli impianti della Maggia e del Blenio.

A tutti gli istanti, enti pubblici e privati, abbiamo risposto che lo Stato non propendeva per le dirette partecipazioni, chè queste allontanavano evidentemente l'istituzione dell'azienda e creavano disparità di trattamento nonchè difficoltà d'ordine tecnico ed amministrativo.

Queste risposte danno la misura della volontà del Consiglio di Stato di giungere rapidamente alla azienda cantonale. Il problema venne trattato ancora in occasione delle deliberazioni sui messaggi per le Officine idroelettriche della Maggia e del Blenio.

In altre circostanze i medesimi principi furono riaffermati: si può ben dire che non passò dibattito di preventivo e consuntivo dello Stato, senza che il Gran Consiglio fosse informato sulle intenzioni del Consiglio di Stato.

Riproduciamo alcuni brani estratti dai verbali del Gran Consiglio, testimoni della inequivocabile linea di condotta del Consiglio di Stato e della Commissione della Gestione.

Nella sessione primaverile del 1952 (verb. pag. 335) il Consiglio di Stato affermava:

« Purtroppo l'unica soluzione possibile, che avrebbe lasciato a queste aziende libertà assoluta nella loro zona di distribuzione mentre lo Stato avrebbe partecipato con la sua azienda di produzione statale mettendo a disposizione nella forma cooperativa a prezzo di costo la produzione della energia elettrica a tutti quei Comuni che avessero voluto inserirsi in questo sistema, non è stata voluta. L'unico mercato aperto ancora nel nostro Cantone è quello determinato dall'energia di complemento acquistata da Lugano e Bellinzona. Non per questo però lo Stato rinuncia all'idea della costituzione dell'azienda di distribuzione dell'energia elettrica: non siamo intervenuti negli impianti della Maggia e non interveniamo in quelli di Blenio unicamente per lasciar poi scadere la nostra opzione di dieci anni, perchè crediamo fermamente di poter collocare la nostra energia. Non si tratterà forse di un collocamento nel Cantone e bisognerà adattarsi a un collocamento lontano, oltre Gottardo e forse anche oltre confine.

La grande complessità di questo problema impone di ponderare bene la materia, la quale si trova anche influenzata da una infinità di altri fattori (convenzioni internazionali, tendenze, mercato ecc.) ».

Ed ancora lo stesso anno, la Commissione della Gestione allegava (estratto verb. sess. autunnale 1952 pag. 136):

« Il dettagliato messaggio governativo dispensa la Vostra Commissione dal ripetere l'istoriato della procedura seguita da parte degli enti interessati per giungere al rinnovo delle concessioni in discussione, perciò la Vostra Commissione, dopo aver preso atto, con rammarico, dell'impossibilità, almeno per ora, di procedere all'istituzione della desiderata Azienda cantonale di vendita di energia elettrica, non ha potuto far altro che riconfermarsi sulla decisione di massima già presa a suo tempo, nel senso di concedere ai due enti pubblici sopraddetti, il richiesto rinnovo delle concessioni ».

La situazione del 1953 è riflessa nelle seguenti dichiarazioni del Consiglio di Stato (cfr. verbali del Gran Consiglio, Sessione primaverile 1953 pag. 432):

« Riferendosi alle osservazioni contenute nel rapporto commissionale si rileva innanzitutto, a proposito della questione ivi accennata del collocamento della produzione idroelettrica, come la soluzione di questo problema sia di assai più difficile attuazione di quella, di natura essenzialmente tecnica e finanziaria, della costruzione degli impianti per l'utilizzazione delle acque. Il mercato ticinese non consente i grandi collocamenti di energia elettrica; non li consente specialmente se — come questo Gran Consiglio ha già deciso in occasione di rinnovo delle concessioni della Morobbia e della Verzasca — si vuol riconoscere, come è giusto, il diritto all'esistenza delle aziende comunali elettriche. Il Consiglio di Stato sta ora cercando in due diverse direzioni la possibilità di trovare una soddisfacente soluzione di questo problema ».

La Commissione della Gestione ritornava in argomento sul consuntivo 1955, con queste preziose considerazioni circa

« la creazione di una azienda elettrica propria di produzione e di distribuzione, eventualmente in un consorzio di altre aziende produttrici. Il problema è sicuramente arduo per la sua complessità e la sua delicatezza, già perchè lo Stato non può dipartirsi da criteri di prudenza e di sicurezza non sempre paralleli agli interessi speculativi che potrebbero suggerire soluzioni più rapide ma sprovviste di adeguate garanzie. Ma è certamente all'azienda statale che maggiormente è rivolta l'attenzione della Commissione, cui non sfugge la difficoltà di risolvere altrimenti il problema dello smercio dell'energia che lo Stato già produce e più ancora produrrà con la sua partecipazione agli impianti della Maggia e di Blenio.

Sulle premesse e sulle condizioni per giungere a questo punto di arrivo della nostra politica idroelettrica la Commissione è stata ampiamente informata dal capo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni » (cfr. verbali del Gran Consiglio, sessione primaverile 1955 pag. 390).

Così il Consiglio di Stato rispondeva (cfr. verbali del Gran Consiglio, Sessione primaverile 1955, pag. 353):

« Il Consiglio di Stato se può senz'altro consentire con i concetti esposti dalla Commissione della Gestione per la creazione di un'azienda cantonale e sul principio secondo cui attraverso la partecipazione agli impianti idrici venga aiutata l'economia cantonale, deve tuttavia fare presente che non si tratta qui di un problema facile e piano bensì di un problema assai complesso per il quale saranno necessari parecchi anni, e forse un mutamento di struttura nell'economia del Cantone prima di poter raggiungere la soluzione definitiva ».

Ancora nello stesso rapporto, la Commissione della Gestione esprimeva l'augurio che

« gli studi promossi per la creazione dell'azienda statale incontrino in tutto il paese la necessaria comprensione, così che si possa in un avvenire non lontano assidere la nostra politica idroelettrica su nuove basi, che consentano di attuare soluzioni economiche e finanziarie più confacenti ad un paese produttore di ingenti quantitativi di energia elettrica » (verb. Gran Consiglio, Sessione ordinaria primaverile 1955, pag. 390).

Abbiamo creduto opportuno ricordare per sommi capi, ed omettendo di citare le ampie informazioni date alla Commissione della Gestione, per rispondere alle critiche secondo cui, fin dal 1951, l'azienda cantonale doveva essere costituita per provvedere all'approvvigionamento del mercato ticinese.

Aggiungeremo che, quando ancora si prospettava la opportunità di procedere all'approvvigionamento delle aziende comunali esistenti, il Consiglio di Stato aveva avvertito la particolarità di questa fornitura, di carattere complementare, quasi esclusivamente invernale, ed ancora caratterizzata da punte elevate nei momenti di grande consumo.

Tale circostanza creava, come crea oggi ancora, non poche difficoltà nel collocamento della energia residuante, incostante e talora priva di potenza.

Da qui la ricerca di una nuova industria che potesse assorbire, senza impegno per il fornitore, i cascami di energia, cosa possibile se l'industria in discorso può fare ricorso ad altre fonti energetiche, sostituibili con l'energia elettrica quando è presente. In questo senso era anche il rapporto del dr. Moll, dell'8 maggio 1952.

Tramite lo stesso dr. Moll, ex direttore delle B.K.W. in Berna, e specialisti in materia, vennero condotte trattative con un gruppo austriaco, per una industria della produzione di zinco, ma le risorse austriache in energia fecero naufragare il progetto. Nel frattempo, eravamo nel 1953, i prezzi dello zinco subirono un tracollo, e l'impresa si rivelò anche da questo profilo impossibile.

L'attenzione venne allora concentrata sulla produzione di magnesio, e trattative furono intavolate con l'Associates metals and Mineral Corp. (gruppo dr. Lissaver in New York), la Hooker Elektrochemical Co., e la Dow Chemical Co., pure negli Stati Uniti.

Queste industrie, per informazioni pervenuteci, cercavano una zona di espansione europea.

Il fabbisogno in magnesio del mercato europeo si dimostrò però meno importante di quanto si pensasse, perchè nel 1952 il gruppo Bozel - Maletra - Ugine - Péchiney aveva costruito una fabbrica nei Pirenei, con una produzione di 5000 ton. all'anno.

Tramite i medesimi esperti fu pure esaminata la possibilità di fabbricazione di criolite sintetica, tributaria per la materia prima del Nord-Italia e della foresta nera, come iniziative furono spiegate per la produzione di fluoro.

Tutti questi tentativi fallirono purtroppo, e con essi la possibilità di collocare la esuberante energia nel Cantone, favorendone contemporaneamente lo sviluppo industriale.

Nella stessa estate del 1953, vennero allacciate relazioni con un gruppo germanico, per il tramite dell'ing. Mirko Robin Ros di Zurigo. Questo gruppo si proponeva pure la produzione di magnesio (6000 ton. all'anno) in una industria che avrebbe occupato 750 operai. L'esito dell'operazione dipendeva essenzialmente da un nuovo procedimento, allo studio, che doveva permettere l'alternativa carbone/elettricità, per evitare i costi notevoli dell'energia invernale e per liberare le punte necessarie al mercato generale del Cantone.

Purtroppo, nella primavera del 1954, ci venne segnalata la impossibilità di dare seguito alla promettente iniziativa. Inutile ricordare che i nostri ten-

tativi furono rivolti anche all'interno del paese, cercando di interessare industrie svizzere, le quali tutte declinarono le offerte, per due motivi essenziali: le caratteristiche della nostra fornitura e i costi dei trasporti.

Ancora una volta, nel 1954, ci trovavamo di fronte alle difficoltà del 1950/51 per l'esito negativo di queste trattative e per gli impegni oramai definitivamente assunti dalle aziende comunali di distribuzione, ad eccezione di Bellinzona.

La situazione non è oggi essenzialmente mutata per quando riguarda la ricerca di un utente disposto ad adattare il suo prelievo alle caratteristiche della disponibilità.

Tuttavia il mercato teso della energia ha notevolmente affievolito il rischio insito in questo particolare commercio, così che, se anche il mercato ticinese, per una qualsiasi ragione, non dovesse assorbire le disponibilità del Cantone, almeno per alcuni anni l'energia potrebbe essere venduta altrove con profitto.

Vogliamo subito avvertire che questa non deve essere però la meta finale dell'azienda di Stato, cui incombe anzitutto il compito di provvedere al mercato interno cantonale. Su questo argomento ritorneremo in seguito.

Da quanto esposto emerge quindi la costante preoccupazione dello Stato di creare un organismo rivolto al collocamento e alla messa in valore delle quote di energia cantonale. Questa determinazione trova solo ora pratica realizzazione per le difficoltà che si frappesero, di cui si disse e si dirà in seguito, difficoltà non ancora completamente rimosse. La gestione della quota di energia della Maggia, disponibile interamente dal 1956, e le quote che saranno disponibili sugli impianti in corso o da eseguire, giustificano tuttavia, in questo momento, la creazione dell'azienda cantonale, che avrà necessariamente modesto avvio, ma che potrà, se condotta con sani criteri commerciali, prosperare in un avvenire non lontano.

In senso positivo sulla creazione dell'azienda cantonale si pronuncia pure la mozione degli onorevoli Bossi e confirmatari, del 12 giugno 1956, cui si dà implicitamente riscontro con il presente messaggio.

Risolto così, in senso affermativo, il quesito della creazione dell'azienda cantonale, con una organizzazione che può valere tanto per l'operazione semplice della vendita dell'energia in blocco, quanto per il vero e proprio commercio della energia, occorre stabilire un bilancio delle disponibilità, e definire quali sono le possibilità di collocamento durevole nel Cantone, nei prossimi anni.

Sarà d'uopo, in altra parte del messaggio, esaminare anche quali possono essere gli oneri che l'azienda dovrà assumere qualora, in sede di commercio della energia, dovesse far fronte a forniture impegnative.

Lo Stato ha, dal 1943 in poi, perseguito l'indirizzo delle partecipazioni ai nuovi grandi impianti, allo scopo di procurarsi energia. Primo fra i Cantoni che non dispongono di azienda propria, il Ticino ha seguito questa politica che si rivela oggi proficua. Lo Stato non poteva agire da solo, per gli ingenti impegni finanziari e il collocamento della energia, nè poteva pretendere che aziende di distribuzione all'ingrosso o al minuto, creassero con lui una nuova azienda di produzione e di distribuzione, in regime di concorrenza con le esistenti aziende finanziatrici. L'evoluzione in tutta la Svizzera ha dimostrato come l'unica via per inserirsi nella produzione fosse quella seguita. L'inserimento fu possibile, grazie ai contratti del gennaio 1946 e febbraio 1949, con i quali i soci si impegnarono ad assumere l'energia non collocata del Cantone, sia pure a prezzo di costo.

L'inverno 1955/56 e quello 1956/57 hanno però accusato una nuova tensione nel mercato dell'elettricità.

E' ben vero che in gran parte ciò dipende dai fattori contingenti, ma è anche vero che la costruzione di grandi impianti per i quali è indispensabile disporre di energia estiva per le pompe, ha ristabilito un equilibrio stagionale

che può facilitare notevolmente la nostra partecipazione anche alla vendita della energia.

Il Consiglio di Stato ha più volte affermato e ribadisce che l'istituzione dell'azienda cantonale non può avvenire una volta tanto, in forma definitiva ed assoluta, ma che occorreranno più anni per dare alla stessa un assetto stabile. Per questa ragione ha sempre ritenuto che l'energia di cui dispone il Cantone debba, almeno per certi contingenti, esser evenduta in blocco, con profitto, e con diritto di ricupero per i graduali bisogni dell'azienda cantonale.

A queste operazioni occorrerà fare ancora ricorso, non essendo pensabile che il Cantone possa, da un momento all'altro, sostituirsi integralmente agli attuali fornitori di energia, o possa fare altrove contratti a lunga scadenza sottraendo al mercato interno il beneficio economico dell'impiego di certe quote di energia.

E' certamente più saggio esitare la nostra energia in blocco con modesti utili ma con diritto di ricupero, che vincolarci per più anni in contratti che fanno perdere al Cantone il beneficio della energia ceduta entro i nostri confini.

Noi reputiamo però venuto il momento di istituire l'azienda che si occupa del collocamento della energia di cui dispone lo Stato; non è per ora prevedibile quale sviluppo la stessa assumerà, ma pensiamo che possa essere azienda prospera e vitale, senza un grande apparato amministrativo, trattandosi sostanzialmente di collocare all'ingrosso l'energia di cui dispone il Cantone, e pensiamo che l'azienda possa, col tempo, operare nell'interesse dell'economia generale del Cantone, assicurando l'approvvigionamento con quantità sufficienti di energia.

Diremo subito che l'opinione pubblica è stata disorientata dalla enunciazione di grandi utili ricavabili dall'azienda cantonale.

E' nostro dovere correggere queste opinioni ed affermare con ogni fermezza che l'azienda cantonale, dovendo tener conto della esigenza di soddisfare i bisogni del mercato ticinese, non procurerà allo Stato che un modesto utile, se retta con sani criteri. Qualora la stessa si abbandonasse alla politica auspicata in pubblicazioni apparse recentemente nel Cantone, sarebbe certamente votata all'insuccesso o, perlomeno, procurerebbe perdita cospicua all'erario cant.

Prima di discutere della forma dell'azienda cantonale, occorre stabilire un bilancio della energia disponibile nel Cantone in futuro.

Non crediamo di dare indicazioni sulla vendita di questi non indifferenti quantità di kwh.: sarà compito dell'azienda procurare i mercati e stipulare i contratti: compito dello Stato vuol essere invece la ricerca dei mercati per il periodo transitorio fino alla definitiva istituzione dell'azienda, ciò che d'altronde è già avvenuto.

Il bilancio energetico dell'azienda cantonale dipende essenzialmente dagli sfruttamenti futuri e dalle entità delle partecipazioni o espropriazioni.

Operando con valori medi, che vogliono tenere conto delle non ancora definitive disponibilità nella Biaschina, e nei nuovi impianti per i quali è stata domandata la concessione, le disponibilità dell'azienda dovrebbero aggirarsi attorno ai seguenti quantitativi:

Maggia	200	Mi kwh.
Blenio	200	Mi kwh.
Biaschina	200	Mi kwh.
Verzasca	80	Mi kwh.
<hr/>		
Totale	680	Mi kwh.
Nuova Biaschina	150	Mi kwh.
<hr/>		
Totale	830	Mi kwh.

A questa dotazione di energia si potrebbero ancora aggiungere in tutto o in parte i 60 Mi di kwh. di Stalvedro e i 100 Mi dell'Isorno, qualora il Gran Consiglio volesse avocare allo Stato ogni nuova concessione.

Dopo il 1972 saranno pure disponibili, in tutto o in parte, oltre 350 Mi di kwh. del Piottino ed eventualmente quelli del secondo periodo Maggia, così che si può ben dire che il Cantone sarà in grado di disporre, nel 1972, a seconda delle decisioni che sono imminenti, da 1 miliardo a 1,3 miliardi di kwh.

Il mercato delle aziende pubbliche di distribuzione all'utenza è esiguo.

Fino al 1967 tutti sono vincolati da contratti, salvo Bellinzona, che abbisogna di 10 - 15 milioni di kwh.

Dopo il 1967, Lugano ha dichiarato di approvvigionarsi in proprio alla nuova Verzasca, salvo un acquisto — se perdura l'incremento — di circa 50 Mi di kwh.

Ne consegue che nei prossimi 10 anni, da 10 - 15 milioni si potrà passare a 60 - 70 Mi di kwh. collocati nelle aziende distributrici.

Il mercato industriale, libero o con contratti a prossima scadenza è per contro notevole, tuttavia soggetto alle fluttuazioni della congiuntura, e per la qualità acquistata e per il prezzo pagato. Inoltre presenta spesso difficoltà di fornitura per ragioni di potenza e di punte.

Valutando molto largamente si deve ritenere il consumo industriale nei prossimi dieci anni attorno ai 200 - 250 Mi di kwh., tenuto conto che gran parte delle industrie è nelle reti comunali di distribuzione e quindi non accessibile direttamente, e tenuto conto che qualche grossa industria tende ad approvvigionarsi in proprio.

---

Stabilito il bilancio energetico dell'azienda cantonale, occorre determinare la forma che si intende dare al creando istituto.

Il Consiglio di Stato ha esaminato le seguenti soluzioni:

- a) una azienda nella forma della società anonima, con partecipazione degli enti pubblici o loro aziende;
  - b) una azienda mista, come alle proposte della Camera di commercio;
  - c) una azienda cantonale indipendente dall'amministrazione statale, avente personalità giuridica propria, i cui impegni sono però garantiti dallo Stato.
- ad a) *Azienda nella forma della Società anonima, con partecipazione dei Comuni o loro aziende.*

Una legge autorizzerebbe lo Stato a costituire una società anonima, di cui il Gran Consiglio dovrebbe approvare statuti e contratto di fondazione, concedendo i crediti necessari per costituire il capitale di fondazione.

Soci sarebbero, in forma maggioritaria lo Stato, nonché le aziende comunali.

Ma la legge dovrebbe porre alcune condizioni, a tutela degli interessi dello Stato ed a salvaguardia dei futuri sviluppi. Così, bisognerebbe stabilire, per legge, che la sottoscrizione di azioni è aperta solo a corporazioni di diritto pubblico o loro aziende elettriche, per evitare che le partecipazioni si estendano in forma capillare diventando incontrollabili, e per evitare che privati, piccoli o grandi utenti, specolino ai danni dell'azienda, sul cui andamento potrebbero influire, se fossero partecipi ai suoi destini.

Pure per legge occorrerebbe stabilire che lo Stato detiene la maggioranza delle azioni.

Noi crediamo che, qualunque forma si voglia prescegliere, spetterebbe al Cantone determinare la politica idroelettrica dell'azienda, pure in collaborazione con le aziende pubbliche esistenti.

I privati, grossi e medi consumatori, possono essere clienti dell'azienda, ma non devono determinarne le sorti.

Una larga maggioranza dello Stato sarebbe pure necessaria inizialmente, per avere una riserva da offrire a quelle nuove aziende pubbliche o a quei Comuni che dovessero rispondere ai requisiti per una partecipazione. La forma della Società anonima presenterebbe il vantaggio di non investire la responsabilità dello Stato in una operazione che può ingenerare qualche rischio, e di avere le aziende comunali o i Comuni, collaboratori nell'amministrazione e nell'esercizio.

Così sarebbe pensabile, agli effetti della riduzione del rischio, di imporre ai soci l'obbligo di prelevare la energia dall'azienda, in quanto non sia prodotta da impianti propri.

Questo postulato è però strettamente legato al problema della protezione delle zone, nel senso che le aziende esistenti sarebbero propense ad assumere l'impegno di approvvigionarsi presso l'azienda cantonale, soltanto se vengono loro garantite le attuali zone di distribuzione, il che è ardua impresa cui l'azienda cantonale dovrà dedicare tutta l'attenzione. L'azienda così costituita in anonima avrebbe per scopo la costruzione e la partecipazione ad impianti di produzione e la vendita della energia.

Pur considerando tutte le esigenze economiche, la società dovrebbe essere retta con criteri commerciali.

Più difficile appare subito, in questa forma, definire il vincolo della Società con lo Stato.

E' ben vero che lo Stato partecipa in forma maggioritaria, ma è altresì vero che i suoi delegati, e non il pubblico potere, presiedono ai destini della società.

Un primo vincolo potrebbe risiedere nella clausola che gli statuti ed ogni loro variazione necessitano dell'approvazione del Gran Consiglio.

Il quale Gran Consiglio, non solo delibererebbe sulle partecipazioni che provocano un aumento del capitale sociale nella forma dell'approvazione del credito, ma dovrebbe statuire anche sugli impegni che superano certi importi. In altre parole, per questi impegni, i delegati dello Stato nel Consiglio sarebbero vincolati alle istruzioni del legislativo cantonale.

Infine l'utile netto, dopo aver onorato le azioni con un dividendo dell'1% superiore alle obbligazioni, verrebbe devoluto dal Gran Consiglio ad opere di interesse pubblico. Su questo punto potrebbe nascere la opposizione degli enti comunali, per il fatto che l'utile non viene devoluto alle singole casse, ma al finanziamento di opere pubbliche, come opere sociali, ed in genere opere intese a migliorare l'economia generale del paese.

Il Consiglio di Stato ha voluto scostarsi da questo sistema, pur riconoscendo che la collaborazione dei Comuni e loro aziende, e specie l'impegno loro di approvvigionarsi presso l'azienda cantonale, cui sarebbero partecipi, costituisce elemento estremamente positivo.

Sarebbe la corresponsabilità, nella gestione, da parte di chi serve una buona metà dell'utenza ticinese.

Ma subito sorgono interrogativi che possono trasformarsi in altrettante divergenze al momento dell'esercizio.

Che avviene delle partecipazioni attuali dello Stato? Sono da inserire nell'azienda? Gli utili che già ora maturano sono da estendere ai Comuni partecipi? Gli attuali impianti comunali sono da inserire nell'esercizio comune? Quali altri Comuni o aziende sono da ammettere come socio, e fin dove si estende il divieto di concorrenza o la protezione

di zona, quando della società fanno parte gli interessati al monopolio di zona?

Per tutte queste considerazioni il Consiglio di Stato, come si disse, non crede di poter dare la sua adesione a una azienda mista, sia pure limitata agli enti pubblici o loro aziende elettriche comunali, preferendo la forma più semplice dell'azienda di Stato, con capitale messo a disposizione esclusivamente dallo Stato.

Prima di procedere all'esposizione di quest'altro sistema, desideriamo esprimere il nostro giudizio sulla proposta, citata sub b), della Federazione del commercio, dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino, approvata all'unanimità dall'assemblea dei delegati del 6 gennaio 1957, e cioè:

b) *L'esercizio misto per la produzione e la vendita della energia.*

Ci occuperemo più ampiamente della azienda di produzione in sede di discussione del problema della Biaschina. Qui importa fare riferimento, per il momento, solo alla parte della risoluzione 6 gennaio 1957 che può essere raffrontata con l'azienda di Stato e Comuni o la pura azienda di Stato.

Sia intanto riconosciuto in tutta lealtà e lo sforzo compiuto dalla citata Federazione e del suo comitato per approfondire questo delicato problema, e la serena ed onesta disamina di un delicato aspetto della nostra vita economica cantonale.

Lo studio, raccolto ora in opuscolo, anche se da noi non completamente condiviso ha valso certamente ad illuminare in forma realistica taluni aspetti del problema ed a orientare la pubblica opinione in modo serio e valido.

In sostanza la Federazione propone la costituzione di una società anonima di produzione e di vendita, i cui soci sarebbero gli enti pubblici, quindi Cantone e Comuni, le aziende private di produzione di energia, nonché i grossi consumatori per i quali l'energia costituisce un fattore importante d'esistenza e di sviluppo.

La Federazione, certo mossa dall'intento lodevole di favorire l'industria, stabilisce per l'azienda un utile netto non superiore a  $\frac{1}{2}$  di cts. per kwh. Noi crediamo che i divergenti interessi fra i soci possibili, di cui taluni già presenti oggi sul mercato come utenti ed altri presenti oggi e domani come produttori e venditori, renderebbe estremamente difficile il funzionamento di questo apparato. Gli enti pubblici, a giudizio nostro, sarebbero sopraffatti dalla mobilità e dalle pressioni dei privati, a prezzo naturalmente di tensioni interne. Nè vede bene lo scrivente Consiglio come potrebbe determinarsi un utile non superiore a  $\frac{1}{2}$  di cts. al kwh., quando una azienda che assume impegni di fornitura è spesso tenuta a comprare, oltre la sua produzione, a prezzi del mercato e variabili, per fare fronte ai suoi impegni. Pur considerando legittimo il postulato della facilitazione all'industria attraverso ragionevoli tariffe, non è certamente possibile prescindere da una gestione commerciale dell'azienda, incompatibile con una limitazione dell'utile netto conseguibile.

Ritorniamo su questa proposta in sede di messaggio per la Biaschina, specie in relazione all'azienda di produzione, discutendo pure una soluzione analoga accolta dal Gran Consiglio vallesano nel febbraio 1957.

c) *L'azienda statale.*

E' il progetto, fra i vari esaminati, al quale il Consiglio di Stato dà la preferenza e propone all'accettazione del Gran Consiglio, non senza allegare che anche per questo possono sussistere esitazioni sull'una o sull'altra misura proposta.

Questo progetto prevede la istituzione di una azienda che fa completa astrazione dalle partecipazioni comunali e private. E' costituito un ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria, i cui impegni sono garantiti dallo Stato. Trattandosi di un ente parastatale, sotto la vigilanza dei pubblici poteri, non si può evidentemente fare astrazione dalla garanzia del Cantone.

Lo scopo dell'azienda è analogo a quello sopra descritto. L'azienda si propone cioè di incrementare la produzione con nuovi impianti o partecipazioni, e di provvedere alla distribuzione della energia.

Pure qui, per il conseguimento di questo scopo, è concesso alla azienda un diritto di priorità su tutte le domande di concessione presentate dagli enti pubblici o dai privati, priorità giudicabile tuttavia dal Gran Consiglio. L'azienda deve essere retta con criteri commerciali, pur tenendo conto delle forniture della economia cantonale, ed il capitale di dotazione è interamente fornito dallo Stato, con decisione, di volta in volta, del Gran Consiglio.

L'organizzazione prevede che il Gran Consiglio eserciti il controllo, approvi ogni anno i conti, devolvendo l'utile netto allo Stato, dopo gli ammortamenti.

Anche qui, come nel precedente sistema, ci si può porre la domanda se gli utili non debbano essere versati ad un fondo per ridurre i costi della energia nel Cantone.

Questa impostazione tradirebbe le aspettative di coloro che credono al risanamento delle finanze cantonali attraverso l'azienda statale.

I due scopi non sono raggiungibili contemporaneamente, ma noi crediamo che destinando gli utili, a priori, per una pressione sul sistema tariffario, si mette in pericolo il principio dell'azienda.

Il progetto prevede che l'intero utile deve passare allo Stato; il Gran Consiglio, nell'ambito del bilancio, ne disporrà gli scopi che reputa perseguibili e degni d'interesse. Solo il 10 % dell'utile viene per legge accantonato, non nell'azienda, ma presso lo Stato, in un fondo destinato al promovimento dell'economia cantonale.

In questo progetto abbiamo previsto, organizzativamente, un Comitato di cinque membri ed un Consiglio di undici, nonchè un Ufficio di revisione di tre membri ed un supplente. Il Consiglio è nominato a voto unanime dal Consiglio di Stato.

A questi organi, riservate le competenze del Gran Consiglio, compete in primo luogo l'indirizzo della politica idroelettrica cantonale, ed in modo particolare le proposte circa nuove costruzioni, partecipazioni, prestiti, contratti.

Il disegno di legge non risolve due problemi essenziali, che a giudizio nostro potranno provocare preoccupazioni e difficoltà notevoli, ma che non possono trovare soluzioni con il testo legislativo.

Il primo consiste nella protezione delle zone, cioè nella limitazione dell'approvvigionamento diretto da parte di Comuni ora allacciati ad altre aziende, o da parte di aziende di distribuzione esistenti, che si approvvigionano presso aziende di produzione.

Questo problema si porrà in ogni caso.

Occorre solo ricordare che, già nel 1951, quando, avviata la Maggia e in corso le pratiche per la Biaschina e il Blenio, si parlò di azienda cantonale, le aziende di Chiasso e Mendrisio, fecero istanza per svincolarsi da Lugano ed approvvigionarsi direttamente.

Già allora, in uno studio allestito dall'ing. Manfrini, dir. della Maggia S.A., vennero esaminate le varie possibilità. L'accordo di Lugano con l'Atel fu all'origine della remora di una soluzione per evidenti motivi economici.

Castagnola, Arbedo, Ascona, già allora e più tardi ancora instarono per l'esame del loro approvvigionamento, a non dire molti piccoli Comuni che si illusero sui benefici di una azienda propria.

I Comuni sono allettati dalla persuasione o di realizzare una politica fiscale tramite le forniture di energia, o di migliorare le condizioni all'utenza.

Nessuno si illuda che il problema non risorga, accompagnato dall'altro, non meno complesso, dell'approvvigionamento delle zone discoste quando dalle aziende esistenti si staccassero i migliori utenti che compensano largamente le perdite delle forniture in montagna o in luoghi isolati. Chi approvvigiona le valli se i centri istituiscono azienda propria e si allacciano all'azienda cantonale?

Chi provvederà alla valle di Muggio, alla Verzasca, alla Morobbia, ai piccoli villaggi?

Non è però possibile dare una risposta in questa sede: il Consiglio di Stato ritiene nell'interesse dell'economia cantonale, la conservazione di aziende vitali di distribuzione, abbraccianti possibilmente vaste zone, con utenti robusti, al fine di ridurre le spese generali. Non crede però d'altro lato possibile, in certe circostanze, negare le forniture ad aziende esistenti o nuove, qualora ne fosse dimostrata e provata la convenienza economica ed il pubblico interesse.

Caso per caso, ed a seconda degli sviluppi futuri, si dovranno prendere le decisioni opportune, decisioni che l'azienda dovrà concordare evidentemente con gli organi di vigilanza, per la gravità delle conseguenze e la loro portata economica e politica.

Nè è risolto qui il problema dell'obbligo, per le aziende comunali, di approvvigionarsi presso l'azienda dello Stato. Su questo punto già fallirono le trattative lunghe e laboriose con Lugano e Bellinzona, nel 1951-53, e non crede il Consiglio di Stato di doverle riprendere. E' certo che la presenza di altre aziende nel Cantone, con vasta esperienza e con dovizia di linee di trasporto, potrebbe, in certi settori, provocare una concorrenza, non temibile fin tanto che persiste l'attuale tensione sul mercato, ma preoccupante se a un certo momento si manifestasse esuberanza di energia. Non è ancora spento il ricordo delle contese fra aziende comunali e private per accaparrarsi certi Comuni come utenti.

Anche questo postulato tuttavia male si concilia con la gestione dell'azienda con criteri commerciali, stante che, posta la stessa sul piano della libera concorrenza, è pure d'uopo riconoscere ai terzi i medesimi diritti.

Noi riteniamo che, istituita l'azienda cantonale, questi delicati e importanti problemi, dalla soluzione dei quali può dipendere essenzialmente l'avvenire dell'istituto e l'assetto economico delle aziende comunali, potranno essere risolti a mezzo di convenzioni speciali, sull'esempio di quelle già esistenti da noi e in altri Cantoni, relativi alla distribuzione delle zone ed agli impegni di fornitura.

Ci sembra indispensabile disciplinare la materia in questo modo, poiché non vorremmo assistere allo sgretolamento successivo delle aziende comunali esistenti, ed anche delle private, apparendo evidente fin d'ora che solo i buoni utenti tenteranno di staccarsi dalle medesime per creare una azienda propria. A quel momento nascerebbe il problema dell'approvvigionamento delle zone depresse, del riscatto delle linee, dei transiti, e si è certo facili profeti nell'udire le voci invocanti l'intervento dello Stato a favore delle comunità che non avranno i mezzi per finanziare gli impianti di distribuzione, che non potranno pagare le tariffe elevate per l'assenza di compensazione con i buoni utenti.

Se questo accadesse, l'azienda dello Stato sarebbe di fronte a problemi insolubili: dare l'energia a buone condizioni all'industria, dare l'energia a migliori condizioni ancora alle nuove aziende comunali, e provvedere all'approvvigionamento, in sicura perdita, delle zone discoste. In più occorrerà ancora far maturare utili per l'erario cantonale. Noi crediamo che, a mezzo di convenzioni speciali, sarà possibile mantenere l'ordine nella distribuzione dell'energia nel Cantone. E' certo che la direzione dell'azienda dovrà dare prova di grande fermezza, e soprattutto dovranno tacere i regionalismi e gli interessi particolari per fare posto ad un costruito armonico che, specie nei primi anni, si muoverà fra notevoli difficoltà.

---

Vi abbiamo così proposto la istituzione dell'azienda cantonale. Sorge la domanda: quale consistenza ha il mercato di vendita di questa azienda?

Non è possibile rispondere oggi con sicurezza a questo interrogativo. Il Consiglio di Stato ha collocato, a far tempo dal primo anno di esercizio della Maggia S.A., cioè dal novembre 1956, la quota di energia del Cantone, con un sovrapprezzo di cts. 0,5 d'inverno e cts. 0,3 d'estate, ciò che dà un beneficio di circa Fr. 600.000,— annui, a seconda della produzione. Quel contratto è ora modificato, a far tempo dal 1. ottobre, con un abbuono di 0,75, rispettivamente 0,5 cts. al kwh., e con un utile complessivo di ca. un milione di franchi.

L'energia è ceduta agli azionisti della società anonima, dopo che il Cantone ha fatto dichiarazione di ritirare la sua quota parte, denunciando la convenzione speciale del 1949, secondo cui, fino a utilizzazione in proprio, gli azionisti si impegnavano per dieci anni a ritirare la quota del Cantone. Quel contratto poteva essere concluso per venti anni, con diritto di ricupero della energia per i bisogni interni.

Ma il Consiglio di Stato ha preferito vincolarsi per un solo anno, appunto per non pregiudicare gli interessi dell'azienda. Per le ulteriori quote di energia, spettanti all'azienda nel Blenio (1959) e nella Biaschina, risulta impossibile assumere impegni al momento.

Intanto occorre conoscere i limiti di prezzo di quella energia, ma soprattutto occorre conoscere la situazione che si determinerà nel Cantone in relazione ai contratti esistenti ed ai rinnovi. Ignoriamo per il momento le reazioni dell'Atel S.A. in relazione alla Biaschina, ignoriamo le potenze disponibili a seconda dei deflussi invernali accumulati, e soprattutto ignoriamo quali contratti saranno rescissi o non rinnovati. Da qui la impossibilità di sapere fin dove l'azienda cantonale dovrà e potrà sostituirsi agli attuali fornitori del mercato ticinese. Per contro, nei prossimi due-tre anni, sarà assai facile collocare energia fuori Cantone, a motivo della richiesta ingente che si manifesta specie nel settore romando e della Svizzera nord-orientale.

Dobbiamo però avvertire subito il Gran Consiglio che i collocamenti fuori Cantone, se giovano all'erario, possono essere pregiudizievoli per l'economia cantonale qualora fossero mutate le attuali condizioni di approvvigionamento e denunciati i contratti in vigore.

Tuttavia, se fino al 1955 l'istituzione dell'azienda poteva costituire rischio notevole, per l'assenza di mercato entro e fuori Cantone, ciò che fece ripiegare il Consiglio di Stato sulla formula del collocamento dell'energia con diritto di ricupero, la situazione odierna lascia intravedere la garanzia di collocamento in blocco, in misura tale di evitare almeno le perdite.

Comunque il Consiglio di Stato non lesinerà il suo appoggio nel periodo transitorio, per facilitare il successivo collocamento della energia fino a quando l'azienda costituita con tutti i suoi organi, potrà assumere integralmente i compiti che le sono affidati.

Questa esposizione non sarebbe completa, se non dovesimo fornire qualche indicazione complementare sulle prospettive dell'azienda cantonale, malgrado le incognite sopra riferite.

Il problema di organizzare e assicurare, tramite l'azienda cantonale, l'approvvigionamento in energia elettrica, è da noi ora assai più arduo di quanto lo fu in altri Cantoni ed in altri tempi. Avantutto si deve ricordare che tutte le aziende cantonali ebbero origini modeste perchè modeste erano pure le applicazioni elettriche, e lo sviluppo avvenne per gradi, adeguando le costruzioni al fabbisogno, le potenze alle condizioni del mercato. L'azienda cantonale si inserisce, senza linee proprie, in un mercato completamente occupato da aziende pubbliche e private di distribuzione, in un momento di intenso ed irregolare consumo, per la presenza di industrie che domandano grandi potenze a periodi intermittenti e che pagano tariffe modeste.

Se noi disponessimo di impianti ad accumulazione produttori energia conveniente, la gestione dell'azienda sarebbe notevolmente facilitata, poichè l'energia accumulata potrebbe adattarsi ai bisogni del mercato. Gli impianti Maggia e Blenio producono sì notevoli quantitativi di energia di accumulazione, ma i costi (energia invernale cts. 4,5-5 al kwh.) esorbitano per il momento dalle medie del mercato ticinese. L'energia non accumulata prodotta in questi impianti, e negli altri a pelo libero, è estremamente variabile e non concorda con il fabbisogno, esso pure estremamente variabile.

Gli impianti ad accumulazione esistenti, in costruzione e futuri, e tra questi pensiamo alla Verzasca, costituiscono, a non averne dubbio, una eccellente base per il futuro approvvigionamento del Cantone tramite l'azienda dello Stato, ma appare fin d'ora indispensabile inserire un periodo di transizione durante il quale gli ammortamenti faranno sentire i loro benefici effetti sul costo delle accumulazioni, e le tariffe subiranno un adeguamento, necessario per adattare ai crescenti prezzi delle nuove costruzioni.

In queste condizioni si pone subito per l'azienda cantonale la questione a sapere se deve operare sul mercato nei limiti della energia di cui dispone e nella qualità in cui viene erogata, oppure se deve assumere forniture impegnative, nel quale caso si rendono inevitabili contrattazioni con altre aziende di produzione per assicurarsi i necessari quantitativi di energia di complemento, capaci di coprire le variazioni nella produzione e nel consumo.

Deve il mercato adattarsi alle possibilità dell'azienda cantonale o deve questa adattarsi alle esigenze del mercato?

Noi reputiamo che, all'inizio, non si potrà domandare all'azienda cantonale più di quanto può dare, pena l'acquisto di ingenti quantitativi di energia pregiata, ripartita su poche ore di utilizzazione, ciò che conduce a esborsi notevoli, capaci di ingenerare bilanci passivi, soprattutto se dovesse far strada la opinione che l'azienda dello Stato deve favorire ognuno ed ovunque, concedendo energia a basso prezzo. Contro questa mentalità dello Stato benefattore bisognerà lottare perchè fin dall'inizio l'azienda non sia votata all'insuccesso e non costituisca un onere per l'erario cantonale.

Altro elemento negativo risiede nella presenza di aziende di distribuzione che dispongono del mercato più redditizio. Lo Stato non ha mai avuto in animo di sostituirsi alle esistenti aziende, nella vendita al minuto. Questa garanzia è già stata offerta alle aziende comunali al momento in cui si discusse il problema della comunità di produzione. La stessa assicurazione vuol essere qui ribadita, pur sapendo che la vendita a rivenditori consente margini esigui di guadagno.

Malgrado questi elementi negativi, e ad onta di tutte le difficoltà che possono sorgere sul cammino del nuovo istituto, il Consiglio di Stato è persuaso che sia ormai giunto il momento di realizzare, o meglio gettare le basi di un organismo postulato e propugnato da mezzo secolo.

L'avvenire dirà se si è troppo osato o se fu provvida questa deliberazione. Ma al disopra d'ogni contingente situazione, d'ogni difficoltà che può provenire dai futuri sviluppi, starà l'ingegno, la sagacia, la dirittura di coloro che saranno chiamati a dirigere le sorti dell'azienda.

La natura, le condizioni economiche, politiche, determinano gli eventi: gli uomini ne possono però correggere il corso ed attenuare gli aspetti negativi. E' quanto lo scrivente Consiglio aspetta dai reggitori dell'azienda, nei quali fin d'ora sono riposte le speranze per l'avvenire della politica idroelettrica del Cantone.

---

Prima di concludere reputiamo opportuno illustrare con un breve commento le disposizioni dell'annesso disegno legislativo concernenti gli obblighi fiscali della futura azienda.

L'azienda cantonale è tenuta al pagamento delle imposte. Essa, a tale scopo è parificata, in sede cantonale, ossia per ciò che ha riferimento alla determinazione dell'importo dovuto, ad una azienda municipalizzata ai sensi dell'art. 59 della legge tributaria, ossia, in sostanza, ad una cooperativa basata sulla mutualità.

Per ciò che ha riferimento invece al riparto intercomunale dell'imposta, il Consiglio di Stato ha preso in considerazione la situazione che viene a crearsi con l'applicazione delle nuove norme, attualmente in discussione davanti a codesto Gran Consiglio, appunto in materia di riparto di imposte per le aziende idroelettriche e specificamente per le aziende municipalizzate. E ha voluto scostarsi dalle norme medesime, abbandonando intanto il criterio del Comune sede, al quale non vengono a spettare pertanto imposte particolari per questa sua qualità.

Una azienda cantonale per l'amministrazione dell'energia elettrica di proprietà del Cantone può avere, a seconda del suo sviluppo, tre generi di attività: la produzione e lo smercio della produzione propria senza distribuzione all'utente (zona di distribuzione e utente al dettaglio); la distribuzione all'utenza al dettaglio; il commercio di energia acquistata da terzi in qualunque forma.

Il progetto suddivide il bilancio, o meglio l'importo d'imposta da distribuire ai Comuni nelle tre possibili categorie, nella forma proporzionale. Per l'importo d'imposta attribuibile alla prima categoria (produzione) viene applicato il principio che la nuova legge sancisce per le aziende municipalizzate, ritenuto tuttavia che per la sostanza immobiliare si prenda l'intero valore di perequazione invece della metà, come accade per le aziende municipalizzate e con un reddito del 4 % invece che del 3 % (pari al 6 % sulla metà). Con ciò l'azienda assume una funzione più marcata a favore dei Comuni di situazione degli impianti, poichè non si può dimenticare che per questa sua particolare attività, ossia di conduzione in proprio di un impianto di produzione, essa potrebbe aver sostituito, dal profilo fiscale, un'azienda privata nella forma della società commerciale, evidentemente più favorevole fiscalmente ai Comuni di situazione.

Per l'importo di imposta attribuibile alla seconda categoria, essa è trattata esattamente come un'azienda municipalizzata. I Comuni della zona di distribuzione riceverebbero pertanto una porzione d'imposta in funzione dell'energia distribuita nel loro territorio.

Per l'importo di imposta attribuito alla terza categoria, che spetterebbe secondo il modo normale di riparto al Comune sede, viene attribuito, con un moltiplicatore fisso del 100 % al fondo di compensazione intercomunale.

L'azienda sottostà, qualora abbia a condurre in proprio un impianto di produzione, parimenti alla norma che concede ai Comuni del bacino imbrifero un precipuo in funzione della popolazione, a stregua dell'art. 2 del progetto di legge attualmente in discussione davanti al Gran Consiglio.

E' naturale che i riferimenti alla legge non ancora approvata oggi dalla Autorità legislativa dovranno subire le variazioni che le eventuali modificazioni che il Gran Consiglio dovesse ancora apportare al progetto renderebbero indispensabili.

---

Vi invitiamo pertanto ad approvare l'annessa legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Celio*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Canevascini*

---

Disegno di

**LEGGE**  
istituente l'Azienda elettrica ticinese

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 ottobre 1957 n. 713 del Consiglio di Stato,

*decreta :*

**TITOLO PRIMO**

**PARTE GENERALE**

**Art. 1.**

Sotto la denominazione « azienda elettrica ticinese » è istituita una azienda cantonale, indipendente dalla amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria e sede a Bellinzona. Azienda statale

Lo Stato ne garantisce gli impegni.

**Art. 2.**

L'azienda ha per scopo la produzione e il commercio di energia elettrica. Scopo

A tale effetto dispone delle forze idriche che lo Stato le concede, secondo la legislazione cantonale, ritenuta a suo favore la priorità su ogni domanda di concessione presentata da enti pubblici o da privati. Sulla priorità decide il Gran Consiglio.

L'azienda è amministrata secondo criteri commerciali, avuto riguardo al fabbisogno dell'economia cantonale.

### Art. 3.

Capitale

Il capitale di dotazione è fornito dallo Stato. Il Gran Consiglio ne fissa, con decreto speciale, l'importo e il tasso d'interesse.

### Art. 4.

Pubblici tributi.  
Riparto intercomunale della imposta

L'azienda elettrica cantonale è tenuta al pagamento delle imposte.

Per il pagamento delle imposte cantonali essa è parificata a una azienda municipalizzata (art. 59 L.T.).

Per il riparto intercomunale d'imposta valgono le seguenti norme :

- a) la frazione d'imposta dovuta nella sua qualità di azienda di produzione è ripartita secondo le norme dell'art. 15 della legge cantonale sul riparto d'imposta delle imprese idroelettriche del . . . . . ritenuto che l'imposta sulla sostanza immobiliare è calcolata sull'intero valore di perequazione e il reddito relativo è stabilito nel 4 %;
- b) la frazione d'imposta dovuta nella sua qualità di azienda di distribuzione viene ripartita fra i Comuni acquirenti delle prestazioni, in ragione dell'incasso lordo annuo, conseguito in ognuno di essi;
- c) è escluso ogni precipuo a favore del Comune sede. La frazione di imposta che pertoccherebbe al Comune sede, calcolata sulla base di un moltiplicatore del 100 %, così come la frazione d'imposta dovuta per la sua attività commerciale derivante dall'acquisto e vendita di energia che non sia di sua produzione o che non sia distribuita ad aziende comunali, viene devoluta al fondo di compensazione intercomunale;
- d) dalla imposta complessiva che forma oggetto di riparto ai fini dell'imposta comunale, si deduce preliminarmente un importo tale da assicurare una somma di Fr. 2,— d'imposta per testa di popolazione residente, con un minimo di Fr. 2.500,— sulla base dei disposti di cui all'art. 2 della legge cantonale sul riparto d'imposta delle imprese idroelettriche del . . . . ., a favore dei Comuni confinanti con i corsi d'acqua utilizzati o il cui agglomerato urbano si trovi nel bacino imbrifero direttamente sfruttato dall'azienda cantonale con un impianto proprio.

## TITOLO SECONDO

### ORGANIZZAZIONE

#### Art. 5.

Vigilanza

L'azienda è posta sotto la vigilanza dello Stato.

Il rapporto di gestione, i conti e il rapporto dei revisori sono sottoposti ogni anno al Gran Consiglio per la ratifica.

I prestiti stipulati dall'azienda per un importo eccedente un milione di franchi necessitano del consenso dell'Autorità legislativa.

#### Art. 6.

Gli organi dell'azienda sono:

Organi

1. Il Consiglio di amministrazione
2. Il Comitato
3. La Direzione
4. L'Ufficio di revisione.

#### a) Consiglio di amministrazione

#### Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si compone di 11 membri, scelti fra i cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone. Composizione

Non sono eleggibili i membri di consigli di amministrazione di aziende elettriche private.

Il Consiglio di amministrazione è nominato a voto unanime del Consiglio di Stato.

I suoi membri stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione viene rinnovato alla fine dell'anno in cui ha luogo il rinnovo dei poteri cantonali.

Esso nomina nel suo seno un presidente e un vice presidente.

Nomina pure un segretario, scelto fra i dipendenti della azienda.

#### Art. 8.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente o del vice presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono. Convocazioni e sedute

Deve pure essere convocato quando un amministratore o il Direttore lo chiedono con domanda scritta e motivata.

Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno 7 membri.

In caso di parità di voti decide il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

#### Art. 9.

Il Consiglio esercita la direzione superiore dell'azienda e la vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione. Compiti e attributi

Nei limiti della legge e del regolamento, esercita particolarmente le seguenti funzioni :

- a) emana i regolamenti per l'organizzazione dell'azienda, lo statuto organico del personale, e il regolamento di servizio, soggetti a ratifica da parte del Consiglio di Stato;
- b) nomina il direttore e i funzionari permanenti;
- c) designa le persone che, con la loro firma, vincolano l'azienda verso i terzi;
- d) approva i conti preventivi e accorda i crediti straordinari, nei limiti fissati dalla legge;

- e) propone alle Autorità superiori l'accensione dei mutui sorpassanti le sue competenze;
- f) approva le convenzioni circa la costruzione di nuovi impianti e le partecipazioni, riservate le competenze degli organi di vigilanza;
- g) approva i contratti di acquisto e di vendita dell'energia, in quanto non delegati ad altri organi;
- h) delibera sul rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio, all'intenzione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio;
- i) approva e sottopone al Consiglio di Stato per ratifica le convenzioni sulla delimitazione delle zone.

### b) Il Comitato

#### Art. 10.

#### Composizione

Il Comitato si compone di 5 membri scelti dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

Ne fanno parte di diritto il presidente e il vice presidente.

La designazione avviene al momento della composizione del Consiglio. Esso sta in carica quattro anni. Il segretario del Consiglio funge da segretario del Comitato.

E' presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 11.

#### Sedute

Il Comitato si riunisce quando è convocato dal presidente, o quando uno dei suoi membri o il direttore ne domandano la convocazione.

#### Art. 12.

#### Competenze

Il Comitato sorveglia la gestione dell'azienda e preavvisa al Consiglio gli oggetti sottoposti al suo giudizio.

Esso decide sulle questioni che gli sono delegate dal Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono valide se prese alla presenza di almeno 3 membri.

### c) La Direzione

#### Art. 13.

#### Nomina e competenze

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce le competenze e gli oneri, mediante regolamento.

#### Art. 14.

#### Attributi

La Direzione gerisce gli affari correnti dell'azienda, e provvede al suo sviluppo. Essa rappresenta l'azienda e istruisce le pratiche di competenza del Comitato e del Consiglio, formulando il suo preavviso. La Direzione eseguisce le decisioni degli organi superiori.

d) *L'Ufficio di revisione*

Art. 15.

L'Ufficio di revisione, composto di tre membri e un supplente, è nominato per il periodo di due anni dal Gran Consiglio. Composizione e nomina

Il primo periodo di nomina scade il 31 dicembre dell'anno in cui si rinnovano i poteri cantonali.

Art. 16.

L'Ufficio di revisione verifica la contabilità, le operazioni di gestione, la rispondenza di queste con le decisioni degli organi dell'azienda, il conto perdite e profitti e il bilancio. Competenze

Esso presenta annualmente il suo rapporto al Consiglio di Stato per il Gran Consiglio.

I membri dell'Ufficio hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell'azienda.

TITOLO TERZO

Art. 17.

L'esercizio dell'azienda si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Conti

Entro tre mesi il conto di esercizio dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'Ufficio di revisione.

Entro sei mesi il conto di esercizio dovrà essere sottoposto al Gran Consiglio.

Art. 18.

Il bilancio deve essere compilato conformemente al Codice Svizzero delle obbligazioni (art. 662 - 670 C.O.) e secondo le norme di oculata e prudente amministrazione. Bilancio

Dall'utile netto risultante dopo deduzione delle spese, sarà prelevato il 5 % da assegnare al fondo riserva generale, riservato l'art. 671 cpv. 2 C.O.

Per compensare le perdite di valori degli impianti a seguito di usura e deterioramento tecnico, il Consiglio di amministrazione costituirà riserve da fissare di volta in volta.

Il Consiglio di amministrazione dovrà pure costituire riserve destinate a coprire le perdite di anni sfavorevoli.

Art. 19.

L'utile dell'azienda è devoluto allo Stato.

Il 10 % dell'utile netto verrà accantonato in un fondo destinato al promovimento dell'economia cantonale. Destinazione dell'utile

Art. 20.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.